REGOLAMENTO (CE) N. 1870/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1996

relativo alla sospensione della pesca del capelin da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2870/95 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3079/95 del Consiglio, del 21 dicembre 1995, che ripartisce, per il 1996, alcuni contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia (3), prevede dei contingenti di capelin per il 1996;

considerando che, ai fini dell'ossevanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di capelin nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato per il 1996,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di capelin nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 1996.

La pesca del capelin nelle acque delle divisioni CIEM V, XIV (acque della Groenlandia) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1996.

Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. (²) GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1. (²) GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 64.